



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 24 febbraio 2026, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai numeri R.G. 1036/2024 e 4025/2024

promossa

la n. 1036/2024 e la n. 4025/2024 da

SB GAS AUTO CIANCIANELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P.IVA 03919340871, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Prezzavento e Jessica Lucia Prezzavento, giusta procura in atti;

-ricorrente-

contro

la n. 1036/2024

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), C.F. 80078750587, con sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante *pro tempore*, che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., S.C.C.I. S.P.A. con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti nn. 37590/7131 del 23.1.2023, rogito del notaio Roberto Fantini di Fiumicino (RM), depositata unitamente alla memoria di costituzione di nuovo procuratore del 25 febbraio 2025, elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica n. 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;

e la n. 4025/2024

I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO), C.F. n. 01165400589, in persona del Direttore regionale *pro tempore* per la Sicilia, elettivamente domiciliato presso l'ufficio Avvocatura di Catania, sito presso la sede I.N.A.I.L. in via Cifali 76/a, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, giusta procura generale alle liti a rogito notaio Laura Arcoleo rep. n. 2536/1915 del 19.1.2023;

-resistenti-

Avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito e cartella di pagamento.



Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 24 febbraio 2026 dal deposito di note ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da atti depositati nel termine assegnato.

In fatto e in diritto

1. Con distinti ricorsi depositati in data 30 gennaio 2024 e 19 aprile 2024, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00059224 49 000, matricola 2111326428, notificato a mezzo pec in data 22 dicembre 2023 con cui l'INPS aveva ingiunto di pagare l'importo di € 134.206,84 per omesso versamento di contributi INPS a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativo al periodo da febbraio 2019 a dicembre 2021, oltre somme aggiuntive e sanzioni e avverso la cartella di pagamento n. 29320240006735581000, notificata a mezzo pec in data 12 marzo 2024 con cui l'INAIL aveva ingiunto di pagare la somma di € 3.985,64 per mancati pagamenti dei premi assicurativi INAIL all'interno della PAT n. 22096260 (codice Ditta 19459234/39) e della polizza Dipendenti riferito al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021, oltre somme aggiuntive e sanzioni.

A sostegno della propria domanda la società ricorrente adduceva di avere ricevuto a mezzo pec il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021007042/DDL del 14 novembre 2022, trasmesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, redatto dall'INL-Sede Inps di Palermo per il tramite dell'Inps di Catania e il contestuale protocollo inf. DPR 445/2000 Inps 2100.24/11/2022.0707842. Riferiva che con il predetto verbale le era stata contestata la violazione dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 18 comma 5 bis del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276 - interposizione illecita da "pseudo appalto" - poiché nel periodo intercorrente tra l'1 febbraio 2019 e il 31 dicembre 2021 aveva stipulato contratti di appalto di servizi con le società indicate nel verbale, in assenza dei requisiti di cui all'art. 29 del d. Lgs. n. 276/2003, per un totale di 2917 giornate lavorative; per cui l'Ufficio intimava il pagamento di € 82.013,61 a titolo di omissioni contributive ed € 43.396,28 a titolo di sanzioni amministrativa e di interessi di mora.

A seguito del predetto verbale, l'INAIL procedeva alla notifica del certificato di variazione del rapporto assicurativo relativo al codice 19459234/39 con cui chiedeva il pagamento di € 3.594,27. Aggiungeva di avere contestato nell'immediato il verbale ispettivo, inviando a mezzo pec in data 30 novembre 2022 una memoria difensiva ex art. 18 della Legge n. 689/1989; tuttavia, il Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Indipendenti dell'Inps con deliberazione n. 637 del 24 maggio 2023 aveva rigettato il ricorso.

Erano quindi stati notificati, in forza del suddetto verbale di accertamento, l'avviso di addebito n. 593 2023 00059224 49 000 e la cartella di pagamento n. 29320240006735581000.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/02/2026

Parte ricorrente, dunque, preliminarmente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati stante la sussistenza sia del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*.

Con riguardo al primo aspetto sottolineava che con invito del 26 gennaio 2024 l'INPS le aveva intimato di regolarizzare la posizione entro 15 giorni, pena la sospensione del DURC, con conseguente grave pregiudizio per il continuo e regolare esercizio dell'attività societaria.

Con riguardo al secondo aspetto eccepiva l'errata valutazione dei fatti e la carenza degli elementi probatori.

In particolare, rilevava che gli ispettori avevano ritenuto l'appalto di servizio non genuino per tre ordini di ragioni: a) l'assenza di un'attività imprenditoriale, poiché non vi era una vera organizzazione di mezzi di produzione da parte della società appaltatrice, che utilizzava invece le attrezzature della committente; b) la mancanza di un servizio o opera specifica in contrasto con quanto previsto dall'art. 1655 c.c. in materia di appalto; c) l'assenza di rischio economico, dato che il contratto prevedeva un pagamento fisso mensile, indipendente dalle dinamiche di mercato, per cui non vi era alcun rischio d'impresa in capo alla società appaltatrice.

I contratti stipulati dalla stessa non configuravano, secondo gli ispettori, un genuino contratto di appalto di servizi quanto piuttosto un contratto di illecita somministrazione di manodopera.

Eccepiva l'incompletezza della ricostruzione operata in sede ispettiva, evidenziando le carenze formali del verbale impugnato il quale, in ossequio al principio di ragionevolezza e trasparenza, avrebbe dovuto includere tutti gli elementi essenziali per la determinazione e la notificazione delle sanzioni, risultando in realtà carente in ordine al criterio di quantificazione delle somme richieste, con lesione del diritto di difesa.

Lamentava la carenza istruttoria in sede amministrativa ed evidenziava che la circostanza indicata nel verbale, circa la mancata produzione da parte del legale rappresentante dei documenti richiesti - allegati B e C al contratto di appalto - , non corrispondeva al vero, essendo questi stati prodotti tramite e-mail e PEC regolarmente accettate dal sistema; documenti di cui il verbale ispettivo non dava conto. Eccepiva in ogni caso l'integrale versamento dei contributi da parte delle società appaltatrici, con conseguente non debenza delle somme richieste a titolo di contributi per gli anni oggetto di contestazione.

Negava la circostanza secondo la quale la Consorzio Outsourcing Job Solution, la BM Servizi s.r.l. e la Delta Proget s.r.l. non avessero svolto attività imprenditoriale di commercio e distribuzione di carburante, sottolineando la superficialità delle indagini svolte.



Censurava la mancata comunicazione da parte degli ispettori al legale rappresentante della società, nel corso del primo accesso ispettivo, delle facoltà spettantegli con conseguente violazione del diritto di difesa.

Evidenziava che la vendita al dettaglio di carburante richiede una continua innovazione, in considerazione dell'aggiornamento quotidiano del mercato petrolifero, della necessità di confrontarsi con le varie società petrolifere al fine di rimanere competitivi e per la continua evoluzione informatica.

Proprio a tal fine era stato deciso di affidare l'appalto di servizi ad altre società che risultavano avere molti clienti, importanti fatturati e soprattutto le competenze necessarie per svolgere efficientemente il servizio richiesto con organizzazione propria dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Ciò consentiva la razionalizzazione dei costi di amministrazione del personale e della burocrazia.

Aggiungeva che le attività che stavano a monte del servizio appaltato alle società erano: l'individuazione dell'azienda petrolifera con offerta a minor prezzo, la determinazione del budget delle singole operazioni, il reperimento delle risorse finanziarie, i rapporti con le istituzioni e banche, le analisi del mercato locale, degli assortimenti dei prodotti da proporre in vendita e dei prezzi applicati al pubblico, il layout merceologico, la scelta dei brand ed insegna della struttura, la stesura dei budget per ogni singolo settore merceologico, il monitoraggio del margine di categoria e strategie di allineamento al budget, il controllo di gestione in contabilità e le analisi della logistica e dell'approvvigionamento.

Il servizio appaltato consisteva nell'assistenza alla vendita, nel trasporto e distribuzione del carburante, nella pulizia dei locali e quant'altro previsto dall'allegato A al contratto di appalto.

Il processo di distribuzione poi continuava con ulteriori fasi quali conteggio e quadratura del denaro contante, buoni sconto, l'individuazione di ammanchi e la gestione finanziaria.

Evidenziava che gli ispettori nell'esaminare la presenza del "rischio di impresa" avevano trascurato alcuni elementi formali, quali l'iscrizione nel registro delle imprese, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro unico del lavoro e alcuni indici rivelatori, quali il fatto che l'appaltatore aveva già in essere un'attività imprenditoriale e che operava per conto di differenti imprese da più tempo.

Aggiungeva che gli ispettori non avevano verificato la correttezza e la regolarità dei pagamenti correlati all'utilizzo della forza lavoro in appalto e non avevano tenuto in debita considerazione l'obbligo contrattuale che prevedeva la garanzia assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per eventuali danni cagionati nell'esecuzione del servizio, la idoneità tecnico-professionale nonché la stabile presenza sul mercato.



Deduceva che l'utilizzo di beni e attrezzature del committente da parte della società appaltatrice non poteva da solo costituire elemento decisivo per qualificare il rapporto in termini di appalto non genuino, stante la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell'appalto, quali la natura e le caratteristiche dell'opera dedotta nel contratto.

A tal proposito richiamava l'interpello n. 77 del 22.10.2009 con cui il Ministero del Lavoro precisava che la disponibilità delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce una presunzione assoluta di illiceità dell'appalto stesso se l'appaltatore si assume la responsabilità del loro utilizzo.

Nel caso di specie le società appaltatrici avevano assunto la responsabilità dell'utilizzo dei beni, così come previsto dallo stesso allegato B del contratto di appalto, nel quale erano state previste anche clausole sulla responsabilità nel caso di danni a terzi e alle cose, assumendosi così il rischio di impresa.

Aggiungeva che nessun potere direttivo era stato esercitato dalla stessa, anzi nel regolamento contrattuale era stata prevista una clausola di esclusione da parte del committente di qualunque forma di potere disciplinare.

Precisava che era stato esercitato solo il controllo sulla correttezza della prestazione, così come previsto dall'art. 1662 c.c., con conseguente legittimità della predeterminazione delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio oggetto di appalto.

Ribadiva che nessuna interferenza vi era stata in tema di selezione dei dipendenti, poiché i contratti di lavoro erano stati ceduti alla società appaltatrice ai sensi dell'art. 1406 c.c.

Sottolineava che le uniche prove raccolte dagli ispettori erano le dichiarazioni testimoniali, tra l'altro neanche riportate nel verbale.

Lamentava la violazione da parte degli ispettori dell'art. 13 comma 1 lettera a) e b), stante la mancata indicazione nel verbale delle attività svolte da ciascuno dei lavoratori individuati all'atto dell'accesso e delle attività compiute dai funzionari ispettivi.

Aggiungeva che gli ispettori avevano ritenuto l'ente bilaterale EBI ITALIA, che aveva rilasciato la certificazione di appalto, come non rappresentativo, circostanza non veritiera atteso che il predetto ente certificatore risultava avere come partner lavorativi sindacati quali FISMIC, CONFISAL, FE.NA.DI.L, FENAPI, CONFIAP e ALIM.

Contestava la estrema genericità e sinteticità della deliberazione n. 637 adottata dal Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Indipendenti dell'Inps e rilevava come l'INPS aveva già ammesso di dovere ancora verificare l'avvenuto pagamento dei contributi per gli anni in



contestazione da parte delle società appaltatrici; e ciò nonostante avesse proceduto ad emettere l'avviso di addebito.

Ribadito il principio secondo il quale è onere dell'ente dimostrare i fatti costitutivi del diritto, concludeva sottolineando l'illegittimità dell'avviso di addebito con cui si intimava il pagamento di € 134.206,84, e comunque la sproporzione dell'importo richiesto che aveva applicato una ulteriore maggiorazione di € 8.796,95 rispetto al verbale unico di accertamento.

Ciò posto con il ricorso iscritto al n. 1036/2024 formulava le seguenti conclusioni: *“in via preliminare la sospensione dell'avviso opposto stante la sussistenza sia del fumus boni iuris, per le ragioni esposte in parte motiva, che del periculum in mora stante non solo il fatto che l'ingente somma richiesta potrebbe compromettere la stabilità e sopravvivenza della società ricorrente, ma anche l'avvenuta notifica dell'invito a regolarizzare del 26.01.2024 (doc.5), pena la sospensione del DURC; nel merito ritenere e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto degli atti prodromici ad esso per i motivi sopra esposti; in via graduata, ridurre il quantum richiesto a quello effettivamente dovuto anche all'esito della compiendo istruttoria con eventuale annullamento e/o riduzione dell'ammontare delle sanzioni e interessi di mora applicati; Con riserva di altri motivi ed eccezioni da dirsi e da dedursi nei modi e termini di legge.”*

Con il ricorso iscritto al n. 4025/2024 concludeva ancora chiedendo: *“in via preliminare la sospensione della cartella di pagamento n. 29320240006735581000 impugnata, stante la sussistenza sia del fumus boni iuris, per le ragioni esposte in parte motiva, che del periculum in mora stante non solo il fatto che la somma richiesta potrebbe compromettere la stabilità della ditta ricorrente, ma anche la certezza che l'INAIL sospenda il DURC, documento necessario per la ricorrente per acquistare il prodotto presso la Raffineria esistente in Sicilia; nel merito, ritenere e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto degli atti prodromici ad esso per motivi sopra esposti; in via graduata, ridurre il quantum richiesto a quello effettivamente dovuto anche all'esito della compiendo istruttoria con eventuale annullamento e/o riduzione dell'ammontare delle sanzioni e interessi di mora applicati; Con riserva di altri motivi ed eccezioni da dirsi e da dedursi nei modi e termini di legge”.*

1.2 Con memoria difensiva depositata in data 4 giugno 2024 si costituiva nel giudizio iscritto al n. 1036/2024 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.

Eccepiva la irregolarità nella gestione dei contratti di lavoro e degli appalti di servizi.

In particolare, evidenziava che dagli accertamenti effettuati era emerso che i lavoratori della ditta S.B. Gas Auto Ciancianella S.r.l. si erano dimessi per venire assunti da altre società, mantenendo di fatto



la stessa sede lavorativa; che non risultava alcun esercizio professionale di attività economica organizzata al fine della produzione di servizi; che non vi era la previsione di un'opera o di un servizio predeterminati; che nessun potere organizzativo e direttivo veniva esercitato dalle società appaltatrici e che nessun rischio economico gravava su di loro che utilizzavano tra l'altro i beni e le attrezzature della committente.

Rilevava, dunque, che nessuno dei requisiti previsti dall'art. 29 d. lgs. 276/2003 per la regolarità dell'appalto, anche se di servizi, era mai stato presente nei contratti stipulati tra la ditta "S.B. Gas Auto Ciancianella S.r.l." e le società appaltatrici succedutesi nel tempo a seguito del contratto stipulato con il Consorzio Outsourcing Job Solutions.

Aggiungeva che, configurandosi tali contratti come contratti di somministrazione illecita di manodopera, gli obblighi contributivi andavano imputati all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, ovvero alla società ricorrente che si configurava come datore di lavoro di fatto.

Evidenziava la inidoneità della certificazione del contratto d'appalto rilasciata dall'EBI Italia per la non rappresentatività del predetto ente certificatore.

Concludeva ribadendo di avere assolto pienamente all'onere probatorio su di sé incombente e formulava le seguenti conclusioni: *"- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'atto impugnato, dichiarando dovute le somme residue; - in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa condannando controparte al pagamento del dovuto per contributi ed accessori di legge.; Con vittoria delle spese di lite."*

1.3. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 11 ottobre 2024 si costituiva nel giudizio iscritto al n. 4025/2024 l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso.

Adduceva la legittimità della cartella di pagamento opposta contenente la richiesta di premi evasi per differenze retributive relativa agli anni 2019, 2020 e 2021, con relative sanzioni civili, poiché basata sul contenuto del verbale unico di accertamento INPS del 14.11.2022 e degli allegati VIG-Dm 2019-2020-2021.

Contestava la fondatezza dei rilievi mossi al verbale ispettivo dalla parte ricorrente, sottolineando che i verbali redatti dall'Ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, ed evidenziava altresì che le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, potevano da sole bastare a sanzionare il datore di lavoro per il comportamento contrario alla legge.



Concludeva ribadendo la correttezza del verbale di accertamento INPS del 14.11.2022.

Formulava le seguenti conclusioni: *“1. In via preliminare, disporre ex art.151 disp.att.c.p.c. la riunione del presente giudizio R.G. 4025/24 c/INAIL (cartella di pagamento INAIL da Verbale INPS del 14.11.2022 con VIG-DM) alla causa R.G. 1036/24 c/INPS (avviso di addebito da Verbale INPS del 14.11.2022 - G.d.L. Dr.ssa P. Mirenda - pendente innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale di Catania, prossima udienza al 14.11.2024), avente ad oggetto il medesimo presupposto Verbale di accertamento ispettivo INPS n.2021007042/DDL del 14.11.2022. 2. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda avanzata dalla società “S.B. Gas Auto Ciancianella S.r.l.” nei confronti dell’INAIL, perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità del ruolo INAIL, dell’opposta cartella esattoriale, nonché la legittimità anche del certificato di variazione INAIL del presupposto Verbale di accertamento ispettivo INPS del 14.11.2022; in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell’Istituto con condanna della Società ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non versati all’INAIL. 3. Condannare la Società opponente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse”.*

1.4 Sospesa l’efficacia esecutiva dell’avviso di addebito numero 59320230005922449000 e il ruolo esattoriale sottostante alla cartella di pagamento n. 29320240006735581000, con ordinanza del 28 settembre 2024 venivano rigettate le richieste di prova formulate da parte ricorrente e dall’INPS; veniva onerata la società ricorrente, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di produrre l’allegato A del contratto di appalto e l’INPS veniva invitata a fornire chiarimenti circa l’eventuale intervenuto pagamento da parte delle società appaltatrici della contribuzione relativa alle denunce mensili trasmesse.

1.5 Con note del 12 ottobre 2024 parte ricorrente depositava in atti l’allegato A del contratto di appalto e l’INPS con note autorizzate del 16 ottobre 2024 evidenziava che la società pseudo appaltatrice Delta Proget s.r.l. aveva provveduto ad effettuare i pagamenti per i periodi oggetto di contestazione, eccezion fatta per il dm 12/2021.

Con note del 2 novembre 2024 l’INPS ribadiva il pagamento effettuato dalla società pseudo appaltatrice Delta Proget s.r.l., precisando di avere proceduto ad effettuare le variazioni volte a disconoscere i lavoratori interessati dal verbale e di non avere ricevuto alcun pagamento da parte delle altre società appaltatrici.

1.6. Disposta quindi la riunione alla presente causa del fascicolo iscritto al n. 4025/2024, con ordinanza del 14.11.2024 l’INPS veniva onerata di documentare le verifiche compiute rispetto a ciascuna delle società appaltatrici (Delta Proget s.r.l., HR Solution e BM Servizi) in relazione al versamento della contribuzione con riferimento ad ognuno dei dipendenti coinvolti per il periodo dedotto in causa.



Con ordinanza del 29 gennaio 2025, l'Ufficio, viste segnatamente le note depositate dall'INPS in data 2.11.2024 e considerato che – dato nuovo termine per note all'ente previdenziale fino a dieci giorni prima del 23 gennaio 2025 per il deposito di documentazione idonea a dimostrare le verifiche compiute rispetto a ciascuna della società appaltatrici, in relazione al versamento della contribuzione con riferimento ad ognuno dei dipendenti coinvolti per il periodo dedotto in causa – nulla era stato prodotto dall'INPS, invitava le parti ad interloquire in merito.

All'udienza del 25.2.2025 l'Ufficio, preso atto che l'Inps con note del 4.2.2025 aveva depositato documentazione ulteriore in ottemperanza dell'ordinanza a verbale del 14 novembre 2024, rinviava all'udienza del 13.5.2025.

All'esito della predetta udienza, considerato che andava accertato l'eventuale pagamento e il relativo ammontare da parte delle società Delta Progett s.r.l., HR Solution e BM Servizi della contribuzione con riferimento ad ognuno dei dipendenti coinvolti, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.

1.7 La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU.

Visto il deposito della relazione contabile in data 16.9.2025; sostituita l'udienza di discussione del 24.2.2026 dalle note di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.

2. L'odierno *thema decidendum* investe l'accertamento della legittimità o meno dell'avviso di addebito n. 593 2023 00059224 49 000, matricola 2111326428, con cui l'INPS ha ingiunto SB Gas Auto Ciancianella s.r.l. di pagare l'importo di € 134.206,84 per omesso versamento contributivo INPS a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativo al periodo da febbraio 2019 a dicembre 2021, nonché della cartella di pagamento INAIL n. 29320240006735581000 recante l'intimazione di pagamento di € 3.985,64 per mancati versamenti dei premi assicurativi relativi alla PAT n. 22096260 (codice ditta 19459234/39) e alla polizza Dipendenti, riferiti al periodo gennaio 2019 – dicembre 2021, maggiorati di accessori e sanzioni.

2.1. La pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito in questa sede opposto si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021007042/DDI del 14 novembre 2022, redatto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, sede INPS di Palermo, per il tramite dell'INPS di Catania.

Con il predetto verbale la S.B. Gas Auto Ciancianella s.r.l. è stata ritenuta reale datrice di lavoro degli operai Bonanno Gaetano, Borzì Gaetano Valentino, Palermo Rosario, Pappalardo Alessio, Arcoria Ivan e Sblandano Vincenzo Emanuele, formalmente assunti da HR Solution S.r.l., BM Servizi s.r.l. e Delta Progett s.r.l., sul presupposto della ritenuta natura fittizia dei contratti di appalto stipulati con le



predette società, con conseguente imputazione dei rapporti di lavoro alla ricorrente e obbligo di versamento dei contributi dovuti in capo alla beneficiaria della prestazione di lavoro.

In particolare, con il suddetto verbale di accertamento i funzionari ispettivi hanno rilevato che “[...] Dall'esame degli Unilav e degli Uniemens presentati all'INPS è stato rilevato che la quasi totalità dei lavoratori in forza alla ditta "S.B. Gas auto Ciancianella S.r.l." si dimette per essere riassunta, nel breve periodo, dalla società HR Solution S.r.l. (CF. 01170920076) per la quale lavorano, sempre nella stessa stazione di rifornimento carburante e nei locali della ditta "BONANNO Salvatore", sino al 30/11/2019, data nella quale i contratti di lavoro vengono ceduti alla società BM Servizi S.r.l. (CF 14277421005), società dalla quale i lavoratori si dimettono con decorrenza dal 30/11/2020 per essere assunti con decorrenza 01/12/2020 dalla società "Delta Proget S.r.l." dove rimangono in forza fino al 31/12/2021 ed essere nuovamente riassunti dal 01/01/2022 dalla ditta "BONANNO Salvatore". [...]. Dall'esame della documentazione consegnata, da ulteriori notizie acquisite ed, infine, dall'esame degli archivi informatici dell'INPS, si è rilevato quanto appresso esposto. La ditta "S.B. Gas Auto Ciancianella S.r.l." ha stipulato con il Consorzio Outsourcing Job Solutions (CF 11777260016 e medesima P.IVA – così riportato nel contratto), in data 01/02/2019 e con validità di un anno dalla data della stipula, un contratto di appalto di servizi i quali, come indicato dall'art.2 del contratto di appalto..... indicati nell'Allegato Tecnico (denominato anche allegato "A") del contratto. Si precisa che detto contratto di appalto di servizi indica ulteriori allegati denominati "B" (mezzi operativi) e "C" (piano di controllo) e che tutti detti allegati non sono mai stati consegnati agli scriventi. Con decorrenza 01/12/2019 al Consorzio Outsourcing Job Solutions si sostituisce la società "B.M. Servizi S.r.l." (CF 14277421005 e medesima P.IVA così riportato nel contratto) fino al 30/11/2020. Con decorrenza 01/12/2020 e fino al 31/12/2021, alla società "B.M. Servizi S.r.l." si sostituisce la società "Delta Proget S.r.l." (CF 01770450565 e medesima P.IVA così riportato nel contratto).

Dalla lettura dei contratti di appalto di servizi e, particolarmente, dalla lettura dell'art.2) nel quale viene indicato l'oggetto del contratto, si rileva come l'oggetto del contratto non sia compiutamente identificato, ma vi sia una generica indicazione di conformità alle previsioni contrattuali e si rinvii all'allegato "A" denominato "capitolato Tecnico". Si precisa, inoltre, che all'art.5 punto 4 di detto contratto viene indicato "Tenuto conto della specifica richiesta ed esigenza della Committente, l'Appaltatrice acconsente a far uso dei mezzi meglio descritti e individuati nell'elenco allegato (mezzi Operativi: Allegato B) la cui messa a disposizione, idoneità, conformità nonché stato di manutenzione e conservazione saranno disciplinati in un separato accordo con il legittimo titolare del diritto di utilizzo ovvero di sub-locazione. <..omissis..>".



Si precisa che nel periodo dal febbraio 2019 al novembre 2019 la società HR Solution ha trasmesso all'INPS le denunce mensili relative ai lavoratori occupati presso la ditta "S.B. Gas Auto Ciancianella S.r.l.", adempimento svolto successivamente dalla BM Servizi SRL per i mesi dal dicembre 2019 al novembre 2020 ed adempimento svolto infine dalla Delta Proget S.r.l. per il periodo che va dal dicembre 2020 al dicembre 2021, così come indicato in premessa.

Risulta evidente, dalla lettura del contratto d'appalto sopra indicato e da quanto sopra evidenziato, che: non vi è alcun esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione di servizi" come richiede l'art.2082 del C.C. per riconoscere, giuridicamente, la natura di imprenditore, in quanto non vi è alcuna organizzazione di mezzi di produzione ed, anzi, si usano i mezzi della committente così come previsto all'art.5 del contratto; non vi è, come previsto dall'art.1655 del C.C. in tema di appalto, la previsione di un'opera o di un servizio predeterminati ma gli stessi sono molto generici e labili ("I servizi dovranno essere eseguiti conformemente alle previsioni <omissis> e secondo i termini previsti nell'allegato A"). Non vi è alcun rischio economico gravante sulla società appaltatrice: il contratto, infatti, prevede una fatturazione mensile del totale complessivo stabilito nel contratto e non è legato a logiche di mercato e legge della domanda e dell'offerta" (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte ricorrente).

Da tutto quanto sopra i funzionari ispettivi hanno concluso quanto segue: "Risulta evidente, da quanto sopra esposto ed accertato, che nessuno dei requisiti previsti dall'art. 29 per la regolarità dell'appalto, anche se di servizi, è mai stato presente nel contratto stipulato tra la ditta ""S.B. Gas Auto Ciancianella S.r.l."" e le società appaltatrici succedutesi nel tempo a seguito del contratto stipulato con il Consorzio Outsourcing Job Solutions, né l'organizzazione dei mezzi, né l'esercizio del potere organizzativo e direttivo ed, in ultimo, neanche l'assunzione del rischio d'impresa in quanto, come rilevato nei contratti, i vari appaltatori non avevano neanche comprato i mezzi di produzione dell'attività (attrezzi, macchine, strumenti) e non soggiacciono alle variabili di mercato. [...]. Per quanto sopra esposto, con il presente verbale si contesta la contribuzione non versata e calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ed in riferimento ai lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel periodo indicato nel presente verbale, con l'applicazione del CCNL di riferimento [...]" (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte ricorrente).

2.2. Nel presente giudizio i principali profili di doglianza dedotti attengono, oltre alle lamentate irregolarità formali del verbale ispettivo, soprattutto alla contestazione, da parte dell'opponente, dell'esistenza stessa di una somministrazione illecita di manodopera nei rapporti intercorrenti tra l'impresa ricorrente e le società appaltatrici. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, non sarebbe



ricostruibile alcuna forma di somministrazione illecita, essendo i rapporti tra le predette compagini sempre intercorsi in modo regolare e genuino.

Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di accertare in maniera chiara tutte le condotte addebitate all'impresa opponente.

Ciò posto, reputa il Tribunale che i ricorsi siano parzialmente fondati e vadano pertanto accolti per le ragioni di seguito evidenziate.

2.3. Con riguardo alle dedotte violazioni formali del verbale ispettivo, con particolare riferimento alla lamentata inosservanza dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 124 del 2004, si rileva che il predetto articolo, così come novellato dall'art. 33 del c.d. Collegato Lavoro, stabilisce che, alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, il personale è tenuto a rilasciare al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso, che deve contenere: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Il "verbale di primo accesso ispettivo" rappresenta, dunque, il primo atto formale con il quale il soggetto ispezionato viene informato dell'avvio dell'accertamento. Tuttavia, l'articolo 13 comma 1 del D.lgs n. 124/2004 non prevede alcuna nullità in caso di sua violazione e pertanto nessuna nullità può essere pronunciata poiché non prevista espressamente dalla legge.

Quanto alla asserita mancanza degli elementi utili alla determinazione e notificazione delle sanzioni, che secondo la ricorrente avrebbe inciso sul diritto di difesa, non può che rilevarsi la correttezza del provvedimento opposto. Esso, infatti, risulta adeguatamente motivato, indicando i presupposti dell'intervento ispettivo e le attività che hanno condotto a ravvisare la sussistenza dell'illecito. Per le medesime ragioni va rigettata l'eccezione di carenza di motivazione della delibera n. 637 del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

In ogni caso, tali censure non sono idonee a neutralizzare il dovere dell'Amministrazione di agire per il recupero dell'asserito credito contributivo sì come previsto dalla legge né ad inibire l'accertamento da parte di questo giudice della fondatezza nel merito della pretesa dedotta nell'atto impugnato.



In altre parole, l'opposizione ad avviso di addebito radica non un giudizio sull'atto (ossia sul verbale ispettivo su cui si fonda il credito dell'ente previdenziale), bensì sul rapporto sostanziale, con la conseguenza che, a prescindere dai vizi formali dell'accertamento ispettivo, il giudice è comunque tenuto a verificare la fondatezza delle pretese contributive azionate dall'ente.

2.4. Con riguardo al contratto di appalto oggetto di certificazione, ex art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003, da parte dell'ente bilaterale certificato EBI Italia si osserva quanto segue.

In primo luogo, va rilevato che la parte ricorrente ha prodotto in giudizio la sola istanza di certificazione, senza allegare il relativo provvedimento dell'ente certificatore. Nondimeno, l'esistenza della certificazione emerge dal verbale ispettivo, nel quale si legge che *“Si rappresenta, ad ogni buon fine, che la società ispezionata ha consegnato agli scriventi ispettori una istanza di certificazione del contratto d'appalto, datata e prodotta presso la EBI Italia il 4/1/2019, ed un provvedimento di certificazione rilasciato dall'EBI Italia, datato 19/3/2019, del contratto di appalto stipulato tra la medesima società ed il Consorzio Outsourcing Job Solution. [...]”* (cfr. pag. 5 doc. n. 2 fascicolo di parte ricorrente).

Ciò premesso, deve osservarsi che la certificazione ha riguardato esclusivamente il contratto stipulato con il Consorzio Outsourcing Job Solution, della durata di 1 anno, senza estendersi ai successivi rapporti intercorsi con le società BM Servizi s.r.l. e Delta Proget s.r.l., rimasti privi di analogo procedimento certificatorio.

In secondo luogo, a fronte della contestazione dell'INPS circa la rappresentatività dell'Ente Bilaterale certificante, parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente dedurre circostanze in merito; ciò tuttavia non è avvenuto.

La disciplina della certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003, è finalizzata – ai sensi dell'art. 75 – alla riduzione del contenzioso in materia lavoristica mediante la validazione preventiva della qualificazione giuridica dei rapporti instaurati tra le parti.

L'art. 76 del medesimo decreto attribuisce la competenza alla certificazione, tra gli altri soggetti, alle commissioni istituite presso gli enti bilaterali, operanti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando costituite all'interno di organismi bilaterali dotati di competenza nazionale. Ai fini della presente controversia, rileva la definizione di ente bilaterale contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui tali organismi sono costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e costituiscono sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione



professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

La certificazione, ottenuta secondo il procedimento descritto agli artt. 77 e 78 D.Lgs. 273/2003, è destinata ad avere efficacia giuridica anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari (art. 79 comma 1).

Nel caso in esame l'INPS ha eccepito un vizio originario, ovvero ha eccepito il difetto di legittimazione dell'ente certificatore che si afferma privo dei requisiti per emettere certificazioni efficaci.

In merito alla distribuzione dell'onere probatorio, si ritiene che l'INPS possa limitarsi a negare la legittimazione della commissione in quanto costituita da organizzazioni non comparativamente più rappresentative, senza ulteriori oneri probatori, che non potrebbero avere ad oggetto circostanze negative. La prova della validità della certificazione, per essere stata emessa da commissione costituita presso un ente dotato delle caratteristiche di bilateralità secondo la definizione esaminata, grava sulla parte ricorrente in quanto soggetto interessato ad avvalersi della certificazione stessa per paralizzare l'accertamento dell'INPS.

Nel caso in esame, l'Inps ha chiaramente affermato le ragioni per cui ritiene che la certificazione non gli sia opponibile, rilevando *“la non rappresentatività degli Enti Bilaterali certificatori che non possono essere rappresentativi di pochissime realtà imprenditoriali, quale è, nel 2019, la Ebi Italia”* (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione); di contro parte ricorrente ha genericamente allegato che: *“detto Ente Certificatore ha come partner lavorativi i seguenti sindacati: FISMIC, CONFSAL, FE.NA.D.I.L, FENAPI, CONFIAP e ALIM, per come si evince semplicemente osservando lo steso sito internet della EBI Italia”* (cfr. pag. 28 del ricorso), senza tuttavia produrre in giudizio la documentazione idonea a comprovare quanto sostenuto. Parte ricorrente, infatti, non ha introdotto alcun elemento a comprova della rappresentatività dei soggetti costituenti la commissione di certificazione presso l'ente EBI Italia, sulle caratteristiche di associazioni di datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nulla è dato sapere.

Ne consegue che la commissione di certificazione non può essere ritenuta legittimata a certificare validamente il contratto di appalto stipulato tra l'impresa ricorrente e il Consorzio Outsourcing Job Solutions, oggetto dell'accertamento ispettivo, difettandone i requisiti di rappresentatività:



all'inefficacia della certificazione consegue l'inopponibilità della stessa all'Istituto previdenziale, restando in ogni caso possibile verificare nel merito la genuinità del contratto di appalto che in sede ispettiva è stato ritenuto dissimulare una somministrazione irregolare di manodopera, unitamente agli altri contratti oggetto di verifica da parte dell'INPS.

Tale accertamento si impone al fine di valutare se i rapporti negoziali intercorsi tra la società ricorrente e le imprese appaltatrici presentino i requisiti propri dell'appalto genuino ovvero se, al contrario, essi integrino gli estremi di una somministrazione illecita di manodopera, come contestato dall'Istituto.

2.5. In tema di appalto e somministrazione di manodopera vengono in rilievo le previsioni del D.lgs. 276/2003, il cui art. 29 stabilisce che *“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. [...]”*.

Il richiamo all'art. 1655 c.c. comporta che gli elementi che contraddistinguono l'appalto sono quelli ivi indicati, consistenti nell'organizzazione da parte dell'appaltatore dei mezzi necessari a svolgere l'attività oggetto di appalto, con organizzazione a proprio rischio.

Con specifico riferimento al requisito dell'organizzazione di mezzi, il legislatore del 2003 ha precisato che tale elemento può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, anche dall'esercizio del potere direttivo ed organizzativo sui lavoratori. Da ciò discende che con riferimento a quelle opere o servizi per la cui realizzazione non sia necessario un significativo apparato di mezzi materiali l'“organizzazione di mezzi” può anche consistere nella forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'opera e del servizio, purché gestita e organizzata dall'appaltatore con il proprio apporto professionale.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi va individuata verificando se all'appaltatore sia stato affidato un servizio o un risultato dotato di autonomia propria, da realizzarsi mediante una effettiva organizzazione e gestione autonoma della prestazione. È necessario, in particolare, che i lavoratori siano assoggettati al potere direttivo e di controllo dell'appaltatore, che vengano impiegati mezzi propri e che il rischio d'impresa gravi su quest'ultimo (cfr. Cass. n. 15557/2019; Cass. n. 27213/2018).



Nei casi in cui l'appalto si caratterizza per la prestazione di servizi ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) più che per l'utilizzo di mezzi propri dell'appaltatore, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi in capo a quest'ultimo, l'“intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro”* (cfr. Cass. 12551/2020; in senso conforme anche Cass. n. 18455/2023).

Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, l'accertamento della genuinità dell'appalto deve essere condotto alla luce dell'organizzazione aziendale e delle concrete modalità di esecuzione dell'attività lavorativa adottate dalle parti. Solo attraverso tale verifica è possibile stabilire se l'appaltatore abbia effettivamente esercitato un'autonoma organizzazione dei mezzi e delle risorse impiegate, nonché un reale potere direttivo e gestionale sui lavoratori utilizzati nell'esecuzione della prestazione.

Tale verifica deve coordinarsi con le regole sul riparto dell'onere probatorio in materia di contribuzione previdenziale. È principio consolidato che la sussistenza del credito contributivo preteso dall'ente previdenziale sulla base del verbale ispettivo debba essere dimostrata dall'ente stesso con riguardo ai fatti costitutivi non coperti dall'efficacia probatoria privilegiata del verbale (cfr. Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 26274/2020).

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando



all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. 14 gennaio 2004 n. 405; cfr. anche Cass. 12 agosto 2004 n. 15702, 17 agosto 2004 n. 16055 e 22 febbraio 2005 n. 3525, Cass. 2 ottobre 2002 n. 14158, Cass. 18 aprile 1998 n. 3973, Cass. 3 febbraio 1996 n. 916; Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; 1 aprile 1995 n. 3853;).

Ne consegue che, in casi come quello in esame, grava sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare l'insussistenza degli elementi propri di un appalto genuino, vale a dire il difetto di una reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione da parte dell'appaltatrice, l'assenza di mezzi propri, nonché ogni altro indice sintomatico dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte del committente.

2.6. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie l'INPS abbia dato prova della non genuinità dei contratti di appalto di servizi stipulati tra l'odierno opponente e H.R. Solution s.r.l., BM Servizi s.r.l. e Delta Proget s.r.l., cui erano formalmente intestati i rapporti di lavoro dei lavoratori nominativamente indicati nel verbale di accertamento (cfr. pag. 7, 8 e 9 del verbale - doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).

Dalla documentazione in atti emerge infatti che le società formalmente appaltatrici non disponevano di una struttura organizzativa autonoma, né di mezzi propri idonei allo svolgimento del servizio, né esercitavano il potere direttivo in capo ai lavoratori ceduti, né tanto meno avevano assunto il c.d. rischio di impresa. L'esame dei contratti di appalto lascia emergere elementi di particolare rilevanza ai fini della valutazione della genuinità degli stessi.

Come puntualmente evidenziato dagli ispettori INPS, i lavoratori indicati nel verbale ispettivo, già alle dipendenze della "S.B. Gas Auto Ciancianella S.r.l.", hanno proseguito la propria attività presso i medesimi locali e con le medesime mansioni, pur transitando formalmente alle dipendenze, in successione, delle società HR Solution S.r.l., BM Servizi S.r.l. e Delta Proget S.r.l., per poi rientrare nuovamente alle dipendenze del committente, in forza di dimissioni cui hanno fatto seguiti immediate riassunzioni da parte delle società presunte appaltatrici. Tale continuità oggettiva della prestazione, a fronte del mero avvicendamento formale dei datori di lavoro, costituisce un indice sintomatico della mancanza di una reale autonomia organizzativa delle appaltatrici.

Ulteriori elementi confermano tale prospettazione.

In primo luogo, i contratti di appalto esaminati presentano un oggetto indeterminato o comunque formulato in termini generici e de relato, con rinvio ad allegati tecnici - allegati A, B e C (cfr. doc. n. 8, 9 e 10 del ricorso e Allegato "A" versato in atti dalla ricorrente con le note del 12 ottobre 2024).



Segnatamente, l'art. 2 del contratto di appalto non identifica compiutamente l'oggetto del contratto, ma contiene una generica indicazione di conformità alle previsioni contrattuali e alle condizioni, modalità e termini previsti nel predetto contratto e nell'allegato "A" denominato "capitolato Tecnico". Tale formulazione evidenzia in realtà un significativo potere di ingerenza della committente, la quale non si limita a definire il risultato atteso, ma stabilisce condizioni, modalità operative e standard qualitativi da rispettare, rinviando a un allegato tecnico che dettaglia ulteriormente tali aspetti. Ne deriva che l'autonomia organizzativa dell'appaltatrice risulta fortemente compressa, poiché l'esecuzione del servizio è vincolata alle direttive e alle specifiche operative della committente.

Con riguardo all'effettivo esercizio del potere direttivo da parte del committente e alla sussistenza in capo all'appaltatore di un'organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale, si osserva quanto segue.

L'allegato C – denominato "Piano di controllo" - prevede espressamente che *"i servizi oggetto del contratto di appalto saranno coordinati dalle figure indicate nel presente piano di controllo"*. A tal fine, la Committente ha individuato nella persona di Bonanno Salvatore la figura di controllore generale, legittimata a interfacciarsi con il team leader dell'appaltatrice *"per quanto concerne l'esecuzione dei servizi, al fine di verificare il mantenimento degli standard qualitativi"* (cfr. doc. n. 10 fascicolo di parte ricorrente).

L'appaltatrice, a sua volta, ha individuato un proprio team leader, Bonanno Gaetano, incaricato di coordinare i servizi all'interno dell'attività.

Tuttavia, dalla lettura dell'allegato C emerge chiaramente che il potere di controllo e di coordinamento della committente non si limita alla verifica del risultato finale – come sostenuto dalla parte ricorrente – ma si estende anche alle modalità di esecuzione del servizio, attraverso un'interlocuzione diretta e continuativa con la figura interna all'appaltatrice.

Tale assetto organizzativo non integra la mera vigilanza sul risultato tipica dell'appalto genuino, ma rivela un coinvolgimento operativo della committente nella gestione del servizio, incidendo sulle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. Ne deriva che il potere direttivo e organizzativo non risulta effettivamente trasferito all'appaltatrice, ma permane in capo alla committente, la quale esercita un controllo penetrante e sistematico sull'attività dei lavoratori.

Anche le clausole contrattuali relative alle modalità di esecuzione dei servizi confermano tale impostazione. L'appaltatrice, infatti, si obbliga a consentire alla committente verifiche *"in qualsiasi momento"* sulla piena e corretta esecuzione del contratto, precisando che i prodotti e le attività devono essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nell'allegato "A" o successivamente concordate con la committente, nonché messi a disposizione della stessa secondo le



scadenze temporali indicate nel medesimo allegato (cfr. doc. n. 8 e allegato “A” versato in atti dalla ricorrente con le note del 12 ottobre 2024).

Un simile sistema di controlli e prescrizioni operative, che incide sulle modalità esecutive e non solo sul risultato finale, è incompatibile con l'autonomia organizzativa richiesta per l'appalto genuino e conferma la sostanziale eterodirezione da parte della committente. Inoltre, gli stessi contratti prevedono espressamente l'utilizzo dei mezzi della committente, escludendo di fatto l'esistenza di una autonoma organizzazione dei fattori produttivi in capo alle appaltatrici.

Tale circostanza conferma l'assenza di una struttura imprenditoriale autonoma e si pone in linea con gli ulteriori elementi che escludono la genuinità dell'appalto.

Parimenti assente risulta l'assunzione del rischio d'impresa. La previsione di un'esecuzione “a proprio rischio” rimane meramente formale, non essendo accompagnata da elementi concreti che dimostrino l'assunzione di un effettivo rischio economico da parte dell'appaltatrice, come richiesto dall'art. 1655 c.c. e dalla giurisprudenza in tema di appalto genuino.

In primis, le allegazioni di parte ricorrente – secondo cui l'appaltatrice utilizzerebbe beni concessi in comodato assumendone la responsabilità, risponderebbe dei danni a terzi e dei costi di eventuali deterioramenti – non sono idonee a dimostrare l'esistenza di una autonoma organizzazione imprenditoriale né l'assunzione di un effettivo rischio d'impresa. Si tratta, infatti, di previsioni contrattuali meramente formali, che non incidono sulla concreta gestione del servizio né sulla ripartizione sostanziale dei poteri organizzativi.

Parimenti, le affermazioni relative allo svolgimento abituale di attività imprenditoriale da parte delle società appaltatrici e alla loro operatività per conto di diverse imprese non hanno trovato alcun riscontro probatorio nel corso del giudizio.

Ancora, le clausole contrattuali che prevedono la responsabilità dell'appaltatrice per danni ai beni o a terzi sono clausole standard nei contratti di appalto, non sono sufficienti a dimostrare l'assunzione del rischio d'impresa da parte delle società appaltatrici.

Il rischio d'impresa rilevante ai fini dell'art. 1655 c.c. è quello economico e organizzativo, non quello meramente risarcitorio e nel caso di specie l'appaltatrice non sopportava costi di investimento - non avendo mezzi propri e fruendo dei beni affidati in comodato - il corrispettivo era fisso e predeterminato, non legato a volumi, produttività o logiche di mercato.

Nel contratto di appalto si legge, infatti, che la Committente si impegna a versare un importo annuo fisso di € 130.000,00, suddiviso in dodici rate mensili, da pagarsi a seguito dell'emissione della relativa fattura.



Il corrispettivo, dunque, non risulta collegato né alla quantità o qualità dei servizi effettivamente resi, né a parametri produttivi, né a variabili di mercato, né a un rischio economico effettivamente assunto dall'appaltatrice. Ciò evidenzia che l'appaltatrice non sopportava alcun rischio economico, mentre la committente garantiva una remunerazione costante e predeterminata, indipendentemente dall'effettivo andamento dell'attività.

Tale modalità di remunerazione è incompatibile con la figura dell'imprenditore ex art. 2082 c.c., che richiede l'assunzione del rischio economico quale elemento qualificante dell'attività.

Orbene, i suddetti elementi – assenza di mezzi propri, mancanza di un'organizzazione autonoma, indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto, continuità delle prestazioni presso la committente, assenza di rischio d'impresa – coincidono con gli indici tipici della somministrazione illecita di manodopera, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Essi evidenziano che il potere direttivo e organizzativo è rimasto in capo al committente, mentre le società appaltatrici hanno svolto un ruolo limitato alla gestione formale dei rapporti di lavoro.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che *“l'operatività del divieto di somministrazione irregolare sussiste ogni qualvolta in capo all'appaltatore restino i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo”* (Cass. n. 938 del 17 gennaio 2018; cfr. in termini, Cass. civ. sez. lav. 7.2.2017, n. 3178).

Ne consegue che correttamente i funzionari ispettivi hanno ritenuto insussistenti i requisiti previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 per la configurabilità di un appalto genuino, con conseguente legittimità della riqualificazione dei rapporti come somministrazione irregolare di manodopera e della conseguente pretesa contributiva.

Deve quindi considerarsi legittima l'imputazione dei relativi rapporti di lavoro alla ricorrente con conseguente obbligo di pagamento della contribuzione omessa.

3. In merito alla determinazione del *quantum* dovuto, è stato conferito mandato al consulente contabile nominato dall'Ufficio, con il seguente incarico: *“va accertato l'eventuale pagamento e il relativo ammontare da parte delle società Delta Project s.r.l., HR Solution e BM Servizi della contribuzione con riferimento ad ognuno dei dipendenti coinvolti e per un totale di 2917 giornate lavorative in considerazione dell'asserita violazione da parte di SB GAS AUTO CIANCIANELLA SRL dell'art. 29 comma 1 e dell'art. 18 comma 5 bis del d. lgs. 276/2003 nel periodo intercorrente dal 1 febbraio 2019 al 31 dicembre 2021; e ciò tenuto conto della documentazione prodotta con i*



rispettivi atti difensivi ed altresì di quella prodotta e/o acquisita in corso di causa anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.” (cfr. ordinanza del 25 maggio 2025).

Facendo riferimento alla documentazione versata in atti, con particolare riguardo al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021007042/DDL del 14 novembre 2022 e note INPS del 4 febbraio 2025, con allegati prospetti del credito residuo della Delta Proget nonché i prospetti di addebito relativi a tutte le aziende coinvolte, il consulente nominato ha concluso nel senso che *“sono stati accertati pagamenti di contributi da parte, soltanto, della società Delta Proget Srl per il periodo da dicembre 2020 a dicembre 2021, i quali in relazione alla società odierna opponente (una delle sei società coinvolte nell'appalto fittizio) rilevano nella misura di totali euro 16.618 con riferimento ai lavoratori coinvolti nell'appalto fittizio, come da nominativi desunti dal prospetto regolarizzazione contributiva allegato al VUAN, e con conseguente riduzione delle giornate lavorative sanzionabili da 2917 contestate nel VUAN a 1969 giornate.*

Con riguardo alle altre due società indicate in mandato, HR Solution Srl e BM Servizi Srl, all'esito delle richieste dello scrivente CTU di produzione atti ed al successivo riscontro delle sedi INPS di competenza, rispettivamente Roma Tuscolano e Collegno, non sono stati accertati ulteriori versamenti contributivi per i periodi e per i lavoratori oggetto di accertamento nel VUAN per cui è causa.” (cfr. consulenza depositata in atti il 16 settembre 2025).

Le conclusioni del CTU di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sono totalmente condivise dal Tribunale, stante la corretta esecuzione del mandato disposto, la logicità e la chiarezza con cui sono stati esposti i risultati.

3.1. Con riguardo alle osservazioni formulate dal CTP della parte ricorrente circa la compensazione operata dall'ente previdenziale, che avrebbe comportato l'eliminazione dei contributi relativi ad alcuni lavoratori al solo fine di ridurre o azzerare il credito dell'Istituto, riversando parte delle contribuzioni su altri dipendenti delle medesime società appaltatrici senza alcun criterio, si riporta quanto osservato dal CTU nel senso che *“non rilevano ai fini che qui ci occupano, in quanto nessun altro versamento contributivo risulta documentato per le società HR Solution srl e BM Servizi srl, rispetto a quanto già accertato nella odierna sede dallo scrivente CTU, per ognuno dei dipendenti coinvolti ed in relazione ai periodi di lavoro per cui è causa”.*

Dai chiarimenti chiesti dallo stesso Consulente d'Ufficio all'INPS è emerso:

“La sede INPS di Collegno, con riguardo alla società BM Servizi Srl per il periodo da dic-2019 a nov-2020, con nota p.e.c. del 25.06.2025 (v. in all. 6) produceva le denunce contributive con dettaglio dei lavoratori e relative retribuzioni imponibili (v. in all. 7) nonché situazione debitoria dell'indicata



società (v. in all. 8) e precisava: “Si specifica, per quanto riguarda il contenuto del file "Situazione debitoria", che gli importi che risultano versati, in realtà, non sono riferibili a versamenti contributivi effettuati dall'azienda ma ad una diminuzione contabile del debito tramite reincasso, effettuata d'ufficio. Non risultano, pertanto, effettuati versamenti contributivi veri e propri per i periodi di cui sopra”.

Con successiva nota p.e.c. del 07.07.2025 (v. in all. 9) l'INPS di Collegno su richiesta di chiarimenti del sottoscritto CTU riferiva: “Per quanto riguarda la situazione di specie relativa oggetto dell'intervento di cui sopra, si evidenzia che per ognuna delle inadempienze indicate nella situazione debitoria risulta accreditato un importo derivante da note di rettifica a credito azienda. Trattasi di segnalazioni da parte dell'Istituto successive all'elaborazione del flusso Uniemens con cui si "corregge" un errore, una differenza (ad es. si riaccredita un importo versato in eccesso dall'azienda per applicazione di una aliquota contributiva superiore a quella cui l'azienda era tenuta; si riconosce un credito da esposizione a conguaglio di una malattia su un Uniemens successivo etc.) che generano un credito, appunto. Con "diminuzione contabile del debito tramite reincasso", dunque, possiamo intendere che il saldo del debito contributivo è stato abbattuto a seguito di una compensazione d'ufficio del credito derivante da quanto sopra esposto e non da un versamento di somme vero e proprio effettuato dall'azienda. In sostanza, non è intervenuta alcuna attività di natura solutoria da parte dell'azienda (neanche parziale) ma una mera operazione contabile interna che ha portato ad una diminuzione del quantum dovuto.

Da quanto precede, nessun versamento di contributi risulta effettuato dalla società BM Servizi Srl per i periodi ed i lavoratori qui di interesse.

La sede INPS di Roma Tuscolano, con riguardo alla società HR Solution Srl ed al periodo da feb-2019 a nov-2019, con nota p.e.c. del 10.07.2025 (v. in all. 10) produceva denunce mensili (v. in all. 11), versamenti contributivi (v. in all. 12) e nominativi lavoratori con relative retribuzioni imponibili (v. in all. 13).

All'esito dell'esame della suindicata documentazione è stato accertato, con riguardo ai tre lavoratori coinvolti nell'appalto fittizio (Arcoria Ivan, Palermo Rosario e Sblandano Vincenzo Emanuele) per i periodi mensili da feb-2019 a nov-2019, sì come desunto dal prospetto regolarizzazione contributiva allegato al VUAN per cui è causa, che nessun versamento contributivo è stato effettuato dalla HR Solution Srl per i suindicati tre lavoratori in quanto per essi nessuna retribuzione imponibile risulta denunciata per come documentato dall'INPS di Roma Tuscolano”.

3.2. Ne consegue, sulla base di quanto accertato dal CTU, che l'importo conteggiato in verbale pari a € 82.013,61 a titolo di omissioni contributive e da cui sono scaturiti gli atti impugnati deve essere



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/02/2026

ricalcolato, tenuto conto dell'importo di € 16.618,00, sì come dal CTU calcolato, per le ragioni di cui sopra; fermo restando quanto per il resto dovuto, con conseguente rideterminazione dei premi assicurativi INAIL, delle sanzioni e degli interessi correlati come per legge.

4. Le spese di lite, in ragione dell'esito e della complessità della lite, in ragione della metà, la restante parte, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

5.1 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nei rapporti tra le parti sono definitivamente poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:

- Dichiarare non dovuta la somma per contributi omessi limitatamente all'importo di € 16.618,00 per i titoli di cui in motivazione, con conseguente parziale annullamento degli atti impugnati e rideterminazione di premi assicurativi INAIL, sanzioni e interessi come per legge;
- rigetta nel resto;
- dichiara compensate per metà le spese di lite, che per il residuo pone a carico di parte ricorrente, liquidandole in favore di INPS in € 3.057,00 e in favore di INAIL in € 655,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente.

Così deciso in Catania il 25 febbraio 2026

La Giudice del Lavoro

Dott.ssa Laura Renda

